



COMUNE DI GERACE

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N. 02
DEL 27/03/2023

OGGETTO: Approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227-229, Legge n. 197/2022.

L'anno **2023** il giorno **ventisette** del mese di **Marzo** alle ore **15:30**, convocato dal Vice Sindaco con avvisi scritti in data 20/03/2023 prot. n. 2362, consegnati tramite posta certificata PEC, si è riunito sotto la presidenza del Vice Sindaco dott. Rudi Lizzi in sessione ordinaria di prima convocazione il **Consiglio Comunale**, composto da:

Presenti: SI NO

	SI	NO
PEZZIMENTI Giuseppe		X
LIZZI Rudi	X	
RODI Francesco	X	
MULTARI Antonio	X	
ORLANDO Michele	X	
GALLUZZO Salvatore	X	
CUSATO Giuseppe		X
LACOPO Giuseppe	X	
VARACALLI Giuseppe		X
MACRI' Giuseppe	X	
SCARAMUZZINO Luigi	X	

Presenti: 08 Assenti: 03

Partecipa il Segretario Com.le D.ssa Monica Grillea.

Assume la Presidenza il Vice Sindaco il quale, constatato che i consiglieri presenti, in n. 08 su n. 11 consiglieri assegnati ed in carica, integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno.

I L P R E S I D E N T E

ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti preventivamente i seguenti pareri ai sensi del T.U.EE.LL.;

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(F.to Dott. Giulio Cusato)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(F.to Dott. Giulio Cusato)

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'art. 3-bis del Decreto Legge 29 Dicembre 2022 n. 148 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"- cd. "Milleproroghe" convertito in legge, introduce i commi aggiuntivi 229-bis, -ter e -quater nella legge di bilancio 2023, stabilendo che i Comuni e gli altri enti territoriali che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di diniego all'applicazione dello stralcio parziale sui carichi di propria competenza, possono adottare tale provvedimento entro il 31 marzo 2023;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it;

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

RITENUTO CHE:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, -bis, -ter e -quater, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle;

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, n. 1 del 15/03/2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del Dott. Giulio Cusato, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione;

Chiede la parola il Cons. Scaramuzzino: Ringrazio il Decreto Milleproroghe perché ci dà voce in quest'aula, visto che da dicembre 2022 il Consiglio non si riunisce. Mi aspettavo che Lei Presidente ci illustrasse l'andamento della vita amministrativa geracese, ma vedo che Lei lo fa sui social, che in alcuni casi dà un messaggio, secondo me, distorto di quella che è la realtà dei fatti. Mi aspettavo una relazione sull'andamento del progetto dei centri storici, del progetto PNRR.

Alle ore 15:35 entra il Cons. Cusato. Presenti n. 9 – Assenti n. 2

Mi corre l'obbligo di chiedere, attraverso 1/3 dei Consiglieri comunali, puntualmente ogni mese un Consiglio Comunale, visto che lei è così omertoso a farci sapere l'andamento di questa Amministrazione. Vorrei che lei ci informasse, non perché io non lo sappia, perché sono informatissimo. Questa delibera andava fatta entro il 31 gennaio 2023, moltissimi Comuni hanno aderito al 31 gennaio 2023. Il Decreto Milleproroghe ha dato questa possibilità anche ai Comuni che non l'avevano fatto entro quella data. Vorrei che si leggesse e si prendesse atto del parere del Revisore dei Conti. Ne ho parlato anche con qualche consigliere di maggioranza sulla possibilità di adottare questa delibera, ma mi è stato detto che forse al Comune di Gerace non conviene farlo e la motivazione del Revisore dei conti porta a questa determinazione. Vorrei che si evidenziasse che dalle verifiche effettuate dal dott. Cusato, risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a 1000 euro ammontano a 554 mila euro di cui sarebbero stralciati circa 82 mila euro. Voglio che emerga che le somme che i cittadini geracesi sono debitori verso il Comune corrispondono a 554 mila euro. Pertanto, faccio anche la dichiarazione di voto: anche ritenendomi parzialmente concorde con quello che ha relazionato il Revisore dei Conti, il nostro voto è di astensione, per il ritardo nell'approvazione della delibera.

Vice Sindaco: Noi siamo totalmente in regola e non in ritardo.

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con 7 voti favorevoli e 2 astenuti (Macrì e Scaramuzzino), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229, -bis, -ter e -quater della medesima legge;
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 marzo 2023;
3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Successivamente, Con 7 voti favorevoli e 2 astenuti (Macrì e Scaramuzzino), espressi per alzata di mano, il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs. n. 267/2000 smi.



Deliberazione di Consiglio Comunale N. 02 Del 27/03/2023

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Vice Sindaco – Presidente
(F.to Dott. Rudi Lizzi)

Il Segretario Comunale
(F.to D.ssa Monica Grillea)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi prot. n. 2599
Gerace lì, 27.03.2023

F.to L'Addetto all'Albo
Daniela Condò

ESECUTIVITA'

Su dichiarazione del messo, attesto che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità **è divenuta esecutiva** in data

- Essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.
- In quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to D.ssa Monica Grillea)

E' copia conforme all'originale.
lì, 27/03/2023

F.to Il Segretario Com.le
D.ssa Monica Grillea